

Ampliamento della platea degli utilizzatori del modello 730/2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

Il **modello 730/2025**, relativo all'anno 2024, approvato con il provvedimento n. 114763 dello scorso 10 marzo 2025, continua l'**ampliamento dell'ambito applicativo**.

Infatti, in attuazione dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 1/2024](#), da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune **fattispecie reddituali** per le quali in precedenza era necessario **presentare il modello Redditi PF**, quali:

- i **redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva**;
- la **rivalutazione dei terreni**;
- le **plusvalenze di natura finanziaria**.

I quadri introdotti sono due:

- il **quadro M**, denominato **"Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni"**;
- il **quadro T**, denominato **"Plusvalenze di natura finanziaria"**.

Il **quadro M**, suddiviso in **6 sezioni**, prevede l'indicazione di **alcuni redditi soggetti a tassazione separata** (da non riportare più nel quadro D), nonché **alcuni redditi di capitale percepiti all'estero** ed **eventuali redditi di capitale sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva**.

Inoltre, sempre nel **quadro M**, è previsto l'inserimento dei **dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni**, effettuata ai sensi dell'[articolo 2, D.L. 282/2002](#), ai **premi di per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto** e ai **redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi**.

Il **quadro T**, suddiviso in otto sezioni, prevede l'indicazione dei **redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze**, di cui all'[articolo 67, comma 1, lettere da c-bis\) a c-quinquies\), Tuir](#), nonché le **plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate**, di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera c\)](#).

Tuir.

Nel medesimo quadro devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla **rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati**, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'[articolo 2, D.L. 282/2002](#), e successive modificazioni.

Si evidenzia che, all'interno della **sezione V, del quadro T**, i **contribuenti senza partita Iva possono dichiarare i redditi da crypto-attività**, in modo più semplice e diretto.

Infatti, **fino all'anno scorso**, la dichiarazione delle crypto-attività, ai fini del riporto delle plusvalenze, richiedeva **l'utilizzo esclusivo del quadro RT del modello Redditi PF**.

Da quest'anno, invece, le plusvalenze e gli altri proventi sulle cessioni di crypto-attività, per la **parte che eccede la soglia annuale di 2.000 euro**, possono essere **dichiarati all'interno del quadro T**.

Quanto al monitoraggio fiscale, si ricorda che i contribuenti sono tenuti a dichiarare nel **quadro W** le crypto-attività detenute e i redditi derivanti da esse, **pena l'applicazione di una sanzione dal 3 al 15 per cento dei valori non dichiarati per ciascun anno**.

L'**esonero relativo alla compilazione del quadro W** (o RW del modello Redditi PF) opera solo nei casi in cui le **crypto-attività siano affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti** e i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (sul punto si veda la [risposta n. 181/E/2024](#) dell'Agenzia delle entrate).